

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4553-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

—

Presentato il 25 marzo 1987

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti:

« In deroga ad ogni altra disposizione, i comuni dichiarati danneggiati dal terremoto della Campania, Basilicata e Puglia, per sopperire alle esigenze connesse alla ricostruzione e allo sviluppo, adottano improrogabilmente entro il 31 dicembre 1987 il piano regolatore generale o i piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, o loro varianti, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge ».

All'articolo 2, comma 1, le parole: i piani regolatori sono sostituite con le seguenti: gli strumenti urbanistici.

All'articolo 3, comma 1, la parola: settanta è sostituita con la seguente: sessanta.

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: conduttori di fatto sono inserite le seguenti: ovvero coloro che hanno acquistato il fondo di cui erano conduttori alla data del sisma,

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513 non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati e non dovuti da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma sono valutati a titolo di anticipazione sulle future rate di ammortamento ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962 che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 possono accedere al benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico, e nei limiti, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Fino al 31 dicembre 1987 l'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a trecento milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche artigiane, che dimostrino di avere richiesto l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo la parola: delocalizzare sono aggiunte le seguenti: nell'ambito dello stesso comune o dei comuni confinanti;

è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Alle attività industriali, artigiane e commerciali che si insediano nelle aree produttive attrezzate previste dal programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 sono concessi, entro il limite massimo complessivo di lire 100 miliardi, contributi nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree attrezzate ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge. Il bando di assegnazione degli spazi, delle strutture e delle aree produttive, è integrato con le agevolazioni di cui al presente comma. All'onere previsto, pari a lire 50 miliardi per il 1987 e 50 miliardi per il 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando le quote 1987 e 1988 dell'accantonamento: "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" ».

All'articolo 12:

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, le parole da: le risorse fino a: quelle sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal Presidente della Regione, anche in assenza del pa-

rere della apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa ».

All'articolo 13, dopo le parole: n. 119, sono aggiunte le seguenti: ad eccezione da quanto disposto dal comma 9,

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono fissati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di riattazione del patrimonio danneggiato dal terremoto del novembre 1980 di cui alle ordinanze emanate in materia dal Commissario per le zone terremotate della Campania e Basilicata è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 470 miliardi per gli anni 1987-1990. Il predetto

contributo può essere altresì utilizzato per provvedere alla riattazione degli edifici scolastici danneggiati ed alle demolizioni già predisposte con ordinanze. Gli aventi titolo possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con il comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sulla autorizzazione di spesa di cui al presente comma. In tal caso, il costo di intervento sarà riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.

2-ter. All'onere complessivo di lire 470 miliardi per gli anni 1987-1990 derivante dall'applicazione del comma *2-bis* del presente articolo, si fa fronte, per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando, quanto a lire 20 miliardi per il 1987 e quanto a lire 50 miliardi per il 1988, le corrispondenti quote dell'accantonamento "Risoluzione convenzione per la costruzione dell'esercizio della tangenziale di Napoli" e, quanto a lire 100 miliardi per il 1989, utilizzando la corrispondente quota dell'accantonamento "Opere strutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate" ».

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Per provvedere al completamento delle strutture ed alla fornitura dei servizi essenziali alla popolazione del comune di Pozzuoli insediata nel nuovo complesso di Monteruscello è autorizzata la spesa di complessive lire 50 miliardi che affluisce al fondo per la protezione civile.

2. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1987 un contributo speciale di lire 5 miliardi aggiuntivo delle assegnazioni ordinarie di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 55 del 2 marzo 1987 per fronteggiare gli oneri aggiuntivi per

la costruzione ordinaria e straordinaria delle opere infrastrutturali e per il consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione al nuovo quartiere di Monteruscello.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1987 un contributo speciale di lire 5 miliardi a titolo di indennità per la perdita del patrimonio edilizio demolito a causa del bradisismo, consistente in sette fabbricati di proprietà comunale adibiti ad abitazioni.

4. All'onere del presente articolo, valutato in lire 35 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento: " Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli " ».

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

« ART. 14-ter. — 1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili ».

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, e del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2. *Identico*.

Decreto-legge 24 marzo 1987, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di imminente scadenza relativi a interventi diretti alla ricostruzione e alla rinascita delle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastriati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1987 nei comuni disastriati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola « medesimo » sono aggiunte le parole « maggiorato del 70 per cento ».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale ».

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dal comma 1.

5. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

ARTICOLO 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 5.

1. La disposizione dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche a favore di coloro che, alla data del 31 marzo 1984, risultino emigrati, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorché alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero i conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

ARTICOLO 6.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano gli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

ARTICOLO 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

ARTICOLO 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

ARTICOLO 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese, anche se artigiane, che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, nonché di aver richiesto la iscrizione al predetto albo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole « e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982 » sono sostituite dalle seguenti « e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastriati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi pari a quelli previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio, n. 219, e successive modificazioni ».

ARTICOLO 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219,

e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 12.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere della apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

ARTICOLO 13.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 14.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera c), della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

ARTICOLO 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI, DE VITO, VISENTINI, GORIA,
NICOLAZZI, SCÀLFARO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.